

## Le dismissioni fanno la fortuna dell'ente

Le dismissioni delle partecipazioni nelle società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica fanno la fortuna degli enti locali.

Sulla logica della meritocrazia e dello snellimento dell'apparato pubblico, l'ultima manovra finanziaria approvata apporta anche questa interessante novità per gli enti locali. E per questi, i motivi d'interesse non mancano.

Partiamo anzitutto dal testo normativo. L'articolo 5 della Legge 148/2011, infatti, prevede la destinazione di una quota del Fondo Infrastrutture, pari a 500 milioni di euro per il biennio 2013-2014 (250 milioni per ciascuno dei due anni) ad investimenti infrastrutturali eseguiti dagli enti che procedano entro il 31 dicembre 2012 (per i fondi del 2013) ed entro il 31 dicembre 2013, (per i fondi dell'anno seguente), alla dismissione di partecipazioni in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, purché diversi dal servizio idrico.

La norma, senza vincoli al volume di azioni o al numero di quote detenute, si riferisce a qualunque tipo di partecipazione detenuta da un ente territoriale presso sia società di tipo misto che società *in house*. Questo rende perciò la disposizione di estremo rilievo e di interesse, in quanto amplia, e non poco, l'ambito degli enti che potrebbero essere interessati a godere dei benefici di questa disposizione.

Ma come si concretizza l'operazione? Anzitutto, l'ente territoriale interessato ad operare la dismissione dovrà necessariamente formalizzare attraverso gli appositi organi amministrativi il tutto. E nei comuni tale organo è il Consiglio comunale che ha, così come stabilito dal TUEL, specifica competenza in merito. Fatto questo, l'ente stesso dovrà quindi comunicare le operazioni di dismissione ai ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture i quali, successivamente, assegneranno tramite decreto interministeriale la quota del Fondo.

Aspetto quest'ultimo non indifferente: la norma contenuta all'interno dell'ultima manovra finanziaria 2011, infatti, prevede che la quota che viene assegnata ad ogni ente locale non possa essere superiore ai ricavi incassati dall'operazione di dismissione.

E così, l'ente che procede alla dismissione del capitale della società affidataria, sia essa parziale, sia essa totale, potrà godere, dai 250 milioni di euro accantonati nel Fondo, di una quota dello stesso, sulla base di una parametrizzazione con il valore complessivo delle quote cedute. La quota del Fondo, poi, non assegnata agli enti territoriali, così come disciplinato dall'articolato stesso, viene *"destinata alle finalità previste dalla norma istitutiva del Fondo infrastrutture"*.

Ciò non toglie l'estrema valenza della norma, che resta senza dubbio di estremo interesse per gli enti, anche e soprattutto alla luce di un ulteriore aspetto, non secondario. Le spese effettuate, anche quelle di investimento, a valere sulle risorse del Fondo, infatti, vengano escluse dal computo dei vincoli del Patto di stabilità interno.

Gli enti, quindi, potranno usufruire di queste risorse senza alcun tipo di vincolo, così da poter riutilizzare gli stessi per opere pubbliche, così da rimettere in moto i proventi ricevuti sul territorio e alimentando il circolo virtuoso dell'investimento.

Ma c'è di più. L'articolo 20 della precedente manovra, il D.L. 98, introduceva infatti, all'interno dei parametri di virtuosità sui quali giudicare il grado di efficienza degli enti locali, anche il criterio delle dismissioni, valutando cioè positivamente questa operazione come intervento "virtuoso".

Di fatto, pertanto, l'eventuale decisione dell'ente di cedere le proprie partecipazioni, oltre a determinare una remunerazione non vincolata, determina per l'ente stesso anche questo indiretto vantaggio, che nella classifica di virtuosità, al via nel Gennaio del 2012, si vedrà abbuonare pertanto dei "punti" in più.

Come premiare l'efficienza, insomma.

**Andrea Recaldin**